



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIERE DELEGATO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso iscritto al n. 12/2022 R.G. proposto da:
, elettivamente domiciliato in
presso lo studio dell'avvocato
() rappresentato e difeso
dall'avvocato ()


-ricorrente-

contro
, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
GRACCHI N. 278, presso lo studio dell'avvocato
() rappresentato e difeso dagli avvocati
ORSINI ALESSIO (RSNLSS79E28F205K),

-controricorrente-

nonché contro

-intimati-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2022
depositata il 06/10/2022

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che - a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro) ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 12/07/2024

Massimo Falabella





LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIERE DELEGATO

sul ricorso iscritto al n. 2 /2022 R.G. proposto da:

_____ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA _____
presso lo studio dell'avvocato _____

(_____) rappresentato e difeso dall'avvocato _____

(_____)

ricorrente

contro

_____ elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI N.
278, presso lo studio dell'avvocato _____

(_____) rappresentato e difeso dall'avvocato _____

(_____)

controricorrente

nonchè contro

intimati

avverso la SENTENZA n. _____ /2022 emessa da CORTE D'APPELLO
BOLOGNA

RILEVATO CHE

_____ ha impugnato per cassazione, con un
unico motivo, la sentenza della Corte di appello di Bologna del 6 ottobre

2022;

con tale pronuncia, in riforma della sentenza di primo grado, è stata respinta una domanda avente ad oggetto il saldo di un conto corrente di cui era titolare l'azione della banca (inizialmente - a., ora è stata proposta pure nei confronti di , quale garante personale in forza della prestazione di una fideiussione *omibus*;

la Corte di Bologna ha rilevato che il consulente d'ufficio aveva attestato l'impossibilità di ricostruire le movimentazioni del rapporto mancanti sulla base della documentazione prodotta: ha spiegato la Corte che risultavano mancanti gli estratti conto relativi al periodo intercorrente tra il 1997 e il 2004 e che non emergevano elementi utili ulteriori che potessero contribuire a determinare l'ammontare del credito maturato in favore del correntista per effetto dello storno degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati;

secondo il Giudice distrettuale, dunque, alla data del primo degli estratti conto prodotti (risalente al 2004), il correntista era titolare di un credito il cui ammontare era impossibile accertare, onde la banca risultava essere inadempiente all'onere di provare l'esatta entità della propria pretesa;

la ricorrente denuncia per cassazione la violazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 115, 116, 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost.: si duole, in particolare, che la Corte di appello abbia trascurato di considerare una pluralità di elementi probatori, tra cui alcuni documenti contrattuali relativi ai rapporti intercorsi tra le parti e una «lista movimenti contabili dal 1998 al 2015»: deduce l'istante che tali risultanze «ben avrebbero potuto consentire al Giudicante di verificare effettivamente se la banca avesse adempiuto all'onere della prova circa la negatività del saldo intermedio e l'impossibilità di un saldo positivo per il cliente nonostante l'epurazione di interessi anatocistici, o ultralegali e commissioni di massimo scoperto, con conseguente possibilità di confermare la legittima applicazione del cosiddetto 'saldo

zero'»;

resiste con controricorso

la Corte di appello ha fatto applicazione del principio, enunciato da questa Corte, secondo cui nei rapporti bancari di conto corrente, ove la banca sia attrice in giudizio, risulti esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e sia mancante una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, la domanda deve essere respinta ove l'accertamento del dare e avere non possa attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo documentato dagli estratti conto e non siano acquisiti altri elementi idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo in questione, il correntista abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo) (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543);

la ricorrente lamenta, come si è visto, che non si sia attribuito valore a elementi documentali idonei — a suo avviso — a dar ragione del fatto che nel periodo non segnato dalla presenza degli estratti conto sarebbe comunque maturato (nonostante l'espunzione di interessi e commissioni non dovute) un saldo a debito per il cliente;

la censura investe, però, l'accertamento di fatto del giudice del merito e non è ammissibile in questa sede;

nel giudizio di legittimità non è d'altro canto consentito dibattere del mancato impiego delle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.): come è noto, «[l]e presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice» ex art. 2729, comma 1, c.c.. e questa Corte ha avuto modo di evidenziare che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 5

agosto 2021, n. 10000, la quale precisa, poi, che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio; cfr. pure: Cass. 26 febbraio 2020, n. 5279; Cass. 27 ottobre 2010, n. 21961);

non possono avere ingresso nemmeno le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre infatti denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867);

la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato — in assenza di diversa indicazione normativa — secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867, cit.);

nemmeno ricorre il vizio di motivazione;

il giudice del merito ha esposto il proprio convincimento mostrando di aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio (evenienza, questa, che lo esimeva, oltretutto, dall'argomentare al riguardo, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche *per relationem*, dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione delle considerazioni svolte dal consulente: Cass. 6 maggio 2021, n. 11917; cfr. pure: Cass. 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637);

né risulta che la Corte fosse tenuta a motivare con riguardo a specifiche critiche che la banca avesse formulato con riguardo all'impossibilità, affermata dall'ausiliario, di operare una qualche ricostruzione delle movimentazioni non documentate dagli estratti conto;

la ricorrente si limita a ricordare (pag. 23 del ricorso) di aver «costantemente sottolineato» l'efficacia probatoria della «lista movimenti contabili»: documento — questo — che, oltretutto, nulla poteva attestare con riguardo all'andamento del rapporto nell'anno 1997) (pag. 23 del ricorso);

l'allegazione, oltre che generica e perciò carente di autosufficienza (dal momento che non consta alcuna riproduzione pure riassuntiva delle deduzioni svolte), si mostra non concludente, in quanto non dà conto che sia stato specificamente contestato il rilievo, formulato dal c.t.u. e ripreso nella sentenza impugnata, incentrato sull'obiettiva incertezza delle movimentazioni del conto occorse fino al 2004;

né può dirsi decisivo che la Corte distrettuale non abbia specificamente dato conto dei documenti richiamati nel ricorso, visto che, in termini generali, onde assolvere all'onere di adeguatezza della motivazione, è necessario e sufficiente che il giudice esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3126; Cass. 2 dicembre 2014, n.

25509);

PROPONE

la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c..

Si comunichi ai difensori delle parti.

Roma, 22 gennaio 2024.

Massimo Falabella

Avvertenze

- 1) Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione del ricorso; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede a dichiarare estinto il giudizio.
- 2) L'estinzione del giudizio comporta il beneficio della non applicazione del raddoppio del contributo unificato (art. 18 del d.lgs. n. 149 del 2022).
- 3) Se la parte chiede la decisione, la Corte procede in camera di consiglio e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo ed il quarto comma dell'art. 96 c.p.c..